



Il Decreto Sostegni

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Governo Draghi, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, ha approvato l'atteso "Decreto Sostegni", con il quale fornisce una necessaria risposta, seppure parziale, come affermato dallo stesso Presidente del Consiglio, alla grave emergenza economica in cui versano imprese e lavoratori.

Il Decreto prevede alcune importanti novità in materia di **indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi** e riscossione che, rispetto ai precedenti ristori, verranno erogati a prescindere dai codici ATECO per chi ha subito un **calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 pari al 30%** (nei "vecchi" ristori il calo doveva essere del 33%).

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando **una percentuale** alla **differenza** tra l'**ammontare medio mensile** del **fatturato** e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2019** come segue:

- 60% per imprese e professionisti che hanno fatturato entro i 100 mila euro;
- 50% per fatturati tra 100 mila e 400 mila euro;
- 40% per fatturati tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
- 30% tra 1 milione e 5 milioni di euro;
- 20% tra 5 e 10 milioni di euro.

Sono previsti **importi minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società**, mentre il beneficio non potrà superare l'importo massimo di 150 mila euro, **anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020**.

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati **dovranno presentare**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **un'istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un'apposita piattaforma** da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il Decreto **differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di **sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento**, nonché dagli **avvisi esecutivi** previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

L'intervento avviene modificando direttamente l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), che aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il Decreto prevede **la proroga della sospensione dei versamenti delle rate** delle definizioni agevolate (c.d. "**rottamazione ter**" e "**saldo e stralcio**").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

Il Decreto ha previsto lo **stralcio dei debiti fino a 5.000 euro** affidati agli agenti della riscossione dal **2000 al 2010**. Si tratta dell'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 **per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro**.

Da segnalare, inoltre, la **definizione agevolata** dei così detti **avvisi bonari** a seguito del controllo automatizzato (articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative:

- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto con una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente come risultate dalla dichiarazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2020. Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell'Agenzia delle entrate, dell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

Il Decreto, infine, prevede la proroga di alcuni importanti adempimenti:

- slitta dal 16 marzo al **31 marzo** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della **Certificazione Unica** e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al **31 marzo** il termine per l'**invio dei dati relativi alle spese detraibili** per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono **tre mesi in più**, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla **conservazione** informatica delle **e-fatture del 2019**.

Sul fronte del **lavoro**, il Decreto Sostegni **proroga la cassa integrazione Covid**, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo. La misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l'applicazione di alcun contributo addizionale:

- per **ulteriori 13 settimane** tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario
- per **ulteriori 28 settimane** tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o CIG in deroga.

Le **domande** devono essere presentate, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione** o riduzione dell'orario di lavoro. Il Decreto prevede la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.

Una ulteriore novità riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che è effettuata attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i datori di lavoro che utilizzano la CIG in deroga, che la legge di Bilancio già permette di utilizzare fino al 30 giugno 2021, il nuovo termine è agganciato alla riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico, che proprio in quel periodo dovrebbe diventare operativa.

Confermata per tutto il 2021 la **deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato**, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate. Mentre viene **vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito**, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.

Viene previsto un **bonus**, per i mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2021**, pari nel complesso a **2.400 euro**, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto rifinanzia il Reddito di cittadinanza per circa 700 mila beneficiari mentre il Reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il Reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.

Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito. Viene introdotto anche un mese di decontribuzione in favore dei lavoratori autonomi agricoli.

Per i lavoratori dello sport e dello spettacolo sono previsti seguenti bonus:

- in caso di reddito 2019 inferiore a 4.000 euro, l'indennità una tantum sarà pari a 1.200 euro;
- in caso di reddito 2019 compreso tra 4.000 e 10.000 euro, l'indennità una tantum sarà pari a 2.400 euro;
- in caso di reddito 2019 superiore a 10.000 euro, l'indennità erogata sarà pari a 3.600 euro.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento delle tematiche affrontate.

